

CORONAVIRUS E SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: VADEMECUM DEL RLS.

**OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, RUOLO DEI RLS (E DEI RS/RSA), DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI.
PROVIAMO A FARE IL PUNTO (E UN PO DI CHIAREZZA).**

Secondo l'ultimo report dell'OMS (11 marzo) sono stati contagiati dal coronavirus 118.326 persone in tutto il mondo di cui 80.955 nella sola Cina (circa il 68% del totale). I morti sono stati complessivamente 4.292 (tasso di letalità del 3,6%).

In Italia invece, dall'inizio dell'emergenza, abbiamo avuto, secondo i dati del Ministero della Salute del 11 marzo, 10.590 casi di infezione e 827 decessi (letalità del 7,8%).

A fronte di questa situazione che pone il nostro paese tra quelli più colpiti al mondo, ed il più colpito in Europa, il governo ha emanato vari decreti: il DPCM 25/02/2020, il DPCM 01/03/2020, il DPCM 04/03/2020 che estende buona parte delle misure cautelative e restrittive all'intero territorio nazionale, in considerazione del fatto che ormai tutte le 20 regioni del nostro paese hanno almeno un caso di contagio da coronavirus, il DPCM dell'8 marzo 2020 che ha decretato l'estensione della zona rossa a buona parte dell'Italia settentrionale, ma soprattutto il DPCM del 9 marzo che ha esteso le misure restrittive del precedente a tutto il territorio nazionale.

Infine l'11 marzo è stato emanato un nuovo DPCM che impone la chiusura delle attività commerciali non essenziali e che in ordine alle attività produttive raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

Infine in relazione a quanto sopra si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Le regioni più esposte, secondo i dati del Ministero della Salute dell'11 marzo, sono quelle segnalate all'art.1.2 del DPCM del 1 marzo: la Lombardia (7.280 di cui 617 deceduti), l'Emilia Romagna (1.739 di cui 113 deceduti), il Veneto (1.023 di cui 29 deceduti), il Piemonte (501 di cui 21 deceduti) e le Marche (479 di cui 18 deceduti). Nel Lazio, sempre secondo gli stessi dati, sono 150 i casi accertati, di cui 99 nella provincia di Roma, e 6 i deceduti.

Quello che preoccupa di più, oltre all'accelerazione dei contagi (e dei morti) sono l'alto numero di ricoveri in terapia intensiva (1.028 di cui più della metà nella sola Lombardia) che potrebbe portare al collasso del sistema sanitario, almeno in alcune regioni.

Anche la Regione Lazio ha emanato lo scorso 8 marzo un'ordinanza presidenziale (l'equivalente a livello regionale di un decreto) nella quale impone l'obbligo di permanenza domiciliare a tutte le persone provenienti dalle zone a rischio definite dal DPCM dell'8 marzo, nonché l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti. Tale ordinanza è stata successivamente integrata con l'ordinanza del 9 marzo in cui si predisponesse un modulo che i cittadini entranti da quelle zone nella regione per motivi di lavoro, salute, situazioni di necessità, adempimento di un dovere devono riempire ed inviare alla regione prima di entrare e nel quale, per potere evitare la quarantena, dichiarano di non essere entrati in contatto con casi confermati di COVID-19, di non avere né loro, né i loro familiari sintomi tipici del coronavirus ed impegnandosi a controllare la temperatura corporea almeno due volte al giorno, a mantenere la distanza di sicurezza, a non prendere ascensori insieme ad altre persone e a non frequentare luoghi chiusi e affollati. Il 10 marzo una nuova ordinanza ribadiva che i cittadini "provenienti dalle suddette aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l'assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio".

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO? COSA POSSONO FARE RLS ED RSU?

I recenti messaggi televisivi del Presidente del Consiglio e, ancor di più, del Presidente della Repubblica (che nella storia repubblicana ha ricorso a tale strumento solo in particolari situazioni di crisi) nell'invitare doverosamente tutti i cittadini ad evitare allarmismi, psicosi o panico, hanno pur tuttavia sottolineato come questa emergenza la si possa fronteggiare e risolvere solo con l'attiva partecipazione e collaborazione di tutti. Il mondo del lavoro, che nella nostra storia è sempre stato protagonista in positivo di superamento delle crisi nazionali ed internazionali, deve fare di tutta tua evidenza la propria parte.

Ma al di là di queste considerazioni, ed in primo luogo, occorre attivare con intelligenza e tempestività gli strumenti che le leggi ed i contratti mettono a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. In particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 dispone

ruoli, compiti, obblighi, diritti e doveri ben precisi.

Ricordando che a questo proposito il DPCM dell'11 marzo incide direttamente almeno su due aspetti: valutazione del rischio, sanificazione dei locali e DPI (art.1 co 7) e accordi tra azienda e sindacati (art.1 co 8).

Questo documento intende mettere a disposizione degli RLS, ed in seconda battuta di RSU/RSA, della UILM UIL di Roma e di tutti gli iscritti ed i lavoratori una guida ragionata ed il più possibile organica su come affrontare questa emergenza in ciascuna azienda a partire dalle normative vigenti, sia quelle adottate per far fronte all'emergenza coronavirus, sia quelle preesistenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal proposito mettiamo a disposizione un allegato tecnico in cui divulghiamo alcune informazioni sul COVID-19 e sugli aspetti più salienti del TU 81/2008.

Si fa presente che laddove in qualche azienda vi siano condizioni, dettate da regolamenti e procedure, sistemi di gestione, accordi sindacali applicati internamente più stringenti RLS ed RSU/RSA possono sempre riferirsi a quelli. Rimaniamo naturalmente a disposizione dei nostri iscritti, delegati e rappresentanti per aiutarli a gestire questo grave momento.

E QUINDI, CHE FARE? INNANZI TUTTO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

E' stata molto dibattuta in questi giorni da tecnici ed esperti della sicurezza se la valutazione del rischio biologico e l'aggiornamento del DVR fossero necessari o meno.

E' nostra convinzione che, specie con l'aggravarsi della situazione generale e l'estensione delle misure più restrittive prima a tutto il settentrione e poi all'intero territorio nazionale, la valutazione dei rischi connessi all'emergenza sanitaria del coronavirus vada assolutamente attuata almeno su tre piani diversi (e del resto l'art.1 co 7 d del DPCM 11/03/2020 lo indica chiaramente)

1. La valutazione del rischio in relazione alla gestione dell'emergenza

Con il DPCM del 9 marzo 2020 l'emergenza del coronavirus è diventata una emergenza su tutto il territorio nazionale e quindi come tale va trattata anche alla luce del TU 81/2008.

Informazione e misure igieniche di base

In prima battuta occorre naturalmente informare adeguatamente da parte del datore di lavoro della natura del virus, delle modalità di contagio, delle misure di base di prevenzione, quali indicate nell'ormai famoso decalogo del ministero della salute, oltre che di tutte le misure disposte dai vari DPCM, che vanno anche messe in opera (mantenimento delle distanze, divieto di assembramenti, in particolare in sale mensa o ristoro, macchinette del caffè e spogliatoi, igienizzazione delle superfici ed aerazione dei locali, dotazione di adeguati detergenti per la pulizia delle mani, informare i lavoratori sulle modalità con cui pulirsi correttamente le stesse). E' rimandato al Datore di lavoro, anche avvalendosi delle competenze e conoscenze del RSPP, ai Dirigenti ed ai Preposti alla

sicurezza, ciascuno per il proprio livello di responsabilità, la vigilanza affinché tali indicazioni e disposizioni vengano effettivamente rispettate.

Il RLS può e deve richiedere al Datore di lavoro e al RSPP, se tali informazioni siano state correttamente divulgate a tutti i lavoratori, così come se le disposizioni di base, in termini di igiene personale e dei locali e rispetto delle distanze minime previste nei DPCM, siano state date e fatte rispettare a tutti i lavoratori, sia presso la sede aziendale che presso quelle dei clienti. In particolar modo il RLS, anche congiuntamente ad RSU/RSA, deve vigilare che le operazioni di sanificazione dei locali, il rispetto delle distanze minime ed, in assenza di queste, la messa a disposizione dei DPI siano stati messi in opera dall'azienda, conformemente al DPCM dell'11 marzo, ed in caso contrario deve richiedere il rispetto di queste misure.

Il RLS può fare sopralluoghi in tutti i luoghi di lavoro per accertarsi di persona e, parlando con i lavoratori se esistono particolari situazioni critiche. Laddove venisse a conoscenza di criticità o situazioni difformi da quelle che sono le prescrizioni di base (e di legge) deve comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro ed al medico competente ed al RSPP chiedendo l'intervento immediato volto a sanare la criticità.

Il RLS inoltre, può mettersi a disposizione del Responsabile dei Sistemi di Certificazione Aziendale (li dove sussiste la ISO 45001:2018 ex OHSAS 18001:2007), nella raccolta dei quasi incidenti.

Spostamenti e trasferte.

Premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 vieta ogni spostamento sul territorio nazionale, occorre pur dire che lo stesso decreto prevede alcune eccezioni, quali appunto quelli relative a ragioni di lavoro. Tuttavia all'art.1 co 8 raccomanda la massima limitazione agli spostamenti addirittura all'interno di uno stesso sito. Inoltre le ordinanze presidenziali della regione Lazio dell'8, del 9 e del 10 marzo 2020 stabiliscono l'obbligo di quarantena per tutti i lavoratori che provengono dalle regioni e dalle province del nord Italia indicate nel DPCM dell'8 marzo 2020 all'art.1 che non siano in condizioni di escludere, sotto la propria responsabilità, di essere venuti in contatto con casi conclamati di COVID-19. In tal senso riteniamo siano da considerarsi sospese tutte le trasferte da e verso quelle regioni e province. Per tutti gli altri spostamenti è necessario, secondo le disposizioni del Viminale, compilare ed avere sempre con sé il modulo di autocertificazione di spostamento per comprovate esigenze lavorative, che se fermati dalle forze dell'ordine occorre firmare, seguendo le istruzioni che verranno impartite. Naturalmente ogni dichiarazione che risultasse falsa o mendace è sanzionabile secondo la legge. Si ricorda che il modulo va firmato da parte del lavoratore e non da parte dell'azienda, e quindi la responsabilità è del lavoratore. A tal proposito si consiglia di farsi dare dall'azienda una dichiarazione, firmata possibilmente dal legale rappresentante, che certifichi i comprovati motivi lavorativi, pur non essendo tale dichiarazione obbligatoria ai fini dell'autocertificazione.

Per quanto riguarda gli spostamenti urbani, riteniamo altresì che in caso di necessità di spostamenti con i mezzi pubblici il lavoratore debba segnalare tale circostanza al datore di lavoro ed al RLS e che questi si attivi al fine di ottenere, laddove possibile, e al fine di ridurre il rischio, la possibilità di lavoro da remoto o agevolare, se il lavoratore lo richiede, la fruizione di ferie e permessi, coerentemente con quanto disposto dai DPCM. Se ciò non fosse possibile, il RLS dovrebbe richiedere di fornire adeguati DPI (i guanti monouso ed eventualmente le mascherine) nonché adeguata informazione su come comportarsi sui mezzi pubblici onde evitare rischi. Il RLS dovrebbe altresì richiedere, come misura alternativa al telelavoro o lavoro agile, una maggiore flessibilità onde

evitare che il lavoratore si sposti in orari di punta.

TU e tutela della salute pubblica

Particolare attenzione va posta per quanto riguarda le aziende in cui i lavoratori operino in ambienti pubblici o aperti al pubblico o presso terzi, infatti non è sufficiente prendere le misure volte a ridurre il rischio di contagio da parte dei lavoratori, ma il datore di lavoro deve, ai sensi del Tu 81/2008 (art.18), prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate siano tali da non causare nemmeno rischi per la salute della popolazione.

Casi sospetti e procedure di emergenza

Lo stesso tipo di attenzione va rivolto nel caso in cui un lavoratore sia entrato in contatto o sospetti di essere entrato in contatto, in occasioni di lavoro o per motivi personali, con persone risultate positive o che siano sospette di aver contratto il COVID19. Ad esempio è il caso di lavoratori che siano entrati in contatto durante l'attività lavorativa in sede o presso un cliente con persone provenienti dalle zone dei primi focolai del virus in Italia o in Cina o in altri paesi o siano essi stessi rientranti da una di quelle zone così come di persone che siano entrate in contatto con personale medico successivamente sottoposto a tampone. Anche in questo caso il lavoratore deve segnalare quanto prima il fatto, oltre che all'autorità competente, anche al RLS ed al datore di lavoro. Il quale, indipendentemente da quanto stabilirà l'autorità sanitaria, dovrà adoperarsi per isolare tale lavoratore, ponendolo immediatamente in lavoro agile, o sospendendolo dal servizio pro tempore (con sospensione retribuita) o concordando con lui l'eventuale smaltimento di ferie e permessi, ed informandolo della necessità di rimanere in casa ed evitare contatti con l'esterno per il periodo di quarantena. Il RLS se viene a conoscenza di situazioni di questo tipo deve immediatamente avvisare medico competente, datore di lavoro e RSPP, sempre nel rispetto della privacy, e richiedere l'adozione urgente di provvedimenti come quelli sopra esposti. Il RLS può anche, in collaborazione eventualmente con la RSU/RSA, richiedere a tutti i lavoratori di segnalare, in forma privata, se rientrano in uno di questi casi.

Se invece il lavoratore entrato in contatto con un caso sospetto o comprovato di coronavirus è transitato in azienda (o è entrato in contatto con altri colleghi) deve immediatamente avvertire il suo diretto responsabile e il RSPP, nonché darne notizia al RLS, che assieme al datore di lavoro ed al medico competente, valuteranno l'eventuale quarantena e la successiva estensione della stessa a tutto il personale entrato in contatto con il lavoratore.

Anche in questo caso se il RLS venisse a conoscenza di una situazione di questo tipo lo deve tempestivamente segnalare al RSPP, al datore di lavoro ed al medico competente, sempre nel rispetto della privacy.

Si ricorda che il RLS, se lo ritiene necessario, ha facoltà di chiedere al datore di lavoro di adottare anche in via preventiva una procedura di emergenza per gestire in modo standardizzato e immediato casi di questa natura, anche ai sensi dell'art.1 co 7-d del DPCM 11/03/2020 (protocolli di sicurezza anti-contagio).

Alternanza scuola lavoro, stagisti, tirocinanti, apprendisti

Si ricorda che sin dal 4 marzo il governo ha disposto la sospensione "delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le

Università, di corsi professionali, anche regionali, e master". Riteniamo quindi logico che tale disposizione si applichi anche agli studenti delle scuole medie superiori impegnati nell'alternanza scuola-lavoro, degli studenti universitari che prestano attività di tirocinio curricolare e più in generale di tutte le attività lavorative connesse con corsi di formazione scolastici, universitari e tecnico professionali.

Per quanto riguarda l'apprendistato, che è regolamentato oltre che dalla legge e dalle norme regionali anche dai CCNL metalmeccanici, occorre fare un ragionamento a parte. Infatti se l'apprendistato professionalizzante (o di II livello) è a tutti gli effetti un contratto di lavoro a tempo indeterminato a cui si applicano particolari condizioni e attività formative, l'apprendistato di I livello (per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria) e di III livello (per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione) rappresentano, pur nell'ambito di un contratto di lavoro, una forma ibrida di studio-lavoro. Riteniamo quindi che tale sospensione si applichi anche agli apprendisti, ad eccezione di quelli che operano in azienda nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante.

Tanto più alla luce della disposizione prevista dall'art.1 co 7-c del DPCM 11/03/2020 che raccomanda la sospensione delle attività nei reparti non indispensabili alla produzione.

Una cosa è certa: che ai sensi del TU 81/2008, tutti questi soggetti (stagisti, tirocinanti, apprendisti di ogni livello, studenti in alternanza scuola lavoro) sono, nel momento in cui entrano in un luogo di lavoro in relazione all'attività formativa, soggetti alla responsabilità ed alla vigilanza del datore di lavoro ai fini della tutela delle loro condizioni di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi incluso quanto concerne l'eventuale sorveglianza sanitaria.

Il RLS potrà quindi chiedere al datore di lavoro se vi siano in azienda figure di questo tipo, se a queste si deve applicare la sospensiva di cui al DPCM del 4 marzo, eventualmente anche consultando l'ente di formazione responsabile, ed in caso contrario quali misure ha adottato il datore di lavoro per garantire loro, anche in relazione alla diffusione del COVID-19, la prevenzione del rischio di contagio e la riduzione del danno.

2. Rischi individuali

Vi sono, vi possono essere, in ciascuna azienda situazioni di rischio legate a fattori individuali, quali possono emergere dalla sorveglianza sanitaria di particolari vulnerabilità, legate a sindromi particolari, a immunodepressioni o ad allergie a determinati farmaci o sostanze (magari usate proprio per sanificare gli ambienti o comunque prevenire la diffusione del virus), che possono portare il lavoratore o la lavoratrice a rischiare di più il contagio in itinere, nello spostamento dal suo domicilio al luogo di lavoro, o sul luogo di lavoro stesso, soprattutto se in luoghi aperti al pubblico o maggiormente frequentati (ospedali, aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana ecc.), ed al tempo stesso a rischiare di subire un danno maggiore nel caso di contagio, anche in relazione all'impossibilità di utilizzare alcuni farmaci o alcune cure.

E' opportuno che RLS ed RSU/RSA chiedano ai colleghi di segnalare loro e comunque al medico competente immediatamente tali situazioni. Il RLS che venisse a conoscenza di tali situazioni deve segnalarlo tempestivamente al medico competente (nel rispetto ovviamente della privacy). Il medico competente dovrà accertare rapidamente la situazione e nel caso segnalare al datore di lavoro le misure da adottare al fine di prevenire il rischio ed attutire il danno, fino a richiedere per tale lavoratore fino alla fine dell'emergenza il

lavoro agile obbligatorio o l'astensione dal lavoro (retribuita).

3. Il rischio biologico

Il TU 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio biologico vada fatta anche nelle attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi". Non solo. Il TU precisa anche che "il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative" e deve integrare il DVR con i seguenti dati (art.271 co. 1, 5 e 6):

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;

Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui sopra.

Il datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che la sua Organizzazione, operi in ambienti atti alla manipolazioni di agenti biologici, deve comunque valutare e riesaminare i suoi processi interni, e lì dove necessario aggiornare prassi e procedure operative adottando nuovi protocolli, stabilendo se in alcuni casi, il rischio di contagio da coronavirus, presente esternamente ai luoghi di lavoro, possa essere tuttavia aggravato dal lavoro o dal contesto lavorativo, in cui l'Azienda opera.

L'elemento di rischio infatti è sempre dato, da una parte dall'aumento della probabilità e del danno, dall'altra dalla "costrittività" dei lavoratori, che non hanno la stessa possibilità del resto della popolazione di sottrarsi ai rischi presenti "nell'ambito dell'organizzazione in cui prestano la propria attività" (art. 2 lett. q).

Tale valutazione dovrà essere fatta, consultando preventivamente e tempestivamente il RLS, aggiornando il DVR e, se necessario, il documento DUVRI. E' quindi importante che il RLS cerchi di capire, anche eventualmente in collaborazione con la RSU/RSA, quali siano le tipologie, modalità, occasioni lavorative legate alla mansione di ciascun lavoratore che possano aggravare il rischio di contagio, segnalandole tempestivamente al RSPP, al datore di lavoro ed al medico competente al fine di effettuare una nuova valutazione del rischio e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio e/o del danno.

A titolo puramente esemplificativo segnaliamo ad esempio alcune casistiche: in azienda ci sono dei lavoratori che operano in ospedali pubblici o privati? Ci sono lavoratori che operano in ospedali dedicati alla cura dei casi di COVID-19 (ad es. A Roma lo Spallanzani ed il Gemelli, reparto Columbus)? Ci sono dei lavoratori che operano in luoghi di grande passaggio in spazi confinati o a contatto con superfici che sono quotidianamente toccate da un gran numero di persone (ascensori, scale mobili, balaustre, ringhiere...)? Ci sono lavoratori che operano in

uffici dove l'unico accesso è tramite uno spazio confinato (ascensore) frequentato da molte persone?

Occorre, possibilmente dopo avere effettuato una adeguata ispezione dei luoghi (si ricorda che il RLS può effettuarla in qualunque momento), valutare il rischio e prendere le dovute misure tecnico-organizzative (ad es. se possibile operare da remoto o posticipare quelle attività) o se non applicabili o non sufficienti le misure procedurali atte alla riduzione del rischio e del danno (consegnare gli adeguati DPI, dare adeguata informazione e formazione ai lavoratori su come operare riducendo i rischi ed eventualmente come utilizzare i DPI).

Naturalmente l'aggiornamento del DVR può anche essere fatto “dinamicamente”, attraverso un allegato specifico che si modifica periodicamente (ad esempio settimanalmente, o in presenza di casi di rischio maggiore anche più di frequente), previa consultazione con il RLS e le altre figure della sicurezza in azienda. A tal proposito si suggerisce di richiedere, a seconda della valutazione del contesto aziendale, la tenuta di una riunione periodica settimanale o bisettimanale nel corso della quale fare il punto della situazione, fino alla fine dell'emergenza. Naturalmente si ricorda che il verbale della riunione periodica, in generale, ed a maggior ragione in questo caso, deve essere “parlante”, ovvero contenere le osservazioni di ciascuno dei partecipanti, ed in modo particolare del RLS.

La valutazione dei processi non essenziali.

Capitolo a parte merita la raccomandazione introdotta con il DPCM dell'11 marzo in cui si chiede alle aziende di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Da questo punto di vista riteniamo quindi che nella necessaria operazione di valutazione del rischio il RLS, assistito ove possibile dalla RSU/RSA, operi una ricognizione reparto per reparto (o attività lavorativa per attività lavorativa) per individuare quali reparti o attività lavorative siano necessarie alla produzione e quali no e si confronti con il datore di lavoro affinché quelle non necessarie, specialmente se in quelle il rischio di contagio sia non marginale, vengano sospese, o proseguano da remoto, fino a nuove disposizioni normative.

Lavoro agile, ferie e permessi.

Ai sensi del DPCM dell'8 marzo, come modificato dai successivi DPCM del 9 e dell'11 marzo, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa su salute e sicurezza (di cui all'articolo 22 della legge 81/ 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Alla luce di queste disposizioni è possibile per i datori di lavoro "comandare" i propri dipendenti in regime di lavoro agile anche unilateralmente. D'altra parte essendo derogato l'obbligo di di accordo individuale anche la comunicazione dello stesso agli enti preposti previsti dalla legge è da considerarsi derogata.

Analogamente, il DPCM 8 marzo 2020 stabilisce, in alternativa al lavoro agile, la possibilità di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Quando e come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e si manifestano sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina.

Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un videotutorial pubblicato sul suo sito web comunica le modalità con cui indossare la mascherina:

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

Roma, 12/03/2020.

ALLEGATO TECNICO

COVID-19 COSA E' COME SI TRASMETTE

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) ed è della stessa famiglia della SARS.

Sintomi e trasmissione del COVID-19

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti.

Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le istruzioni su come lavarsi le mani (OMS).

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?


LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

TU 81/2008 RUOLO E RESPONSABILITA' DI DATORE DEL LAVORO, RLS, MEDICO COMPETENTE. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI.

Vediamo come il T.U. 81 può essere uno strumento efficace non solo di tutela della salute di ciascun lavoratore ma anche di efficace contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.

1. La valutazione del rischio.

Il TU 81/2008 stabilisce come obbligo non delegabile del datore di lavoro quello di effettuare la valutazione di TUTTI i rischi presenti in azienda, inclusi "quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi", sia relativamente ai luoghi di lavoro che alle tipologie di attività, la predisposizione per i rischi non marginali delle misure atte alla riduzione del rischio ed al contenimento del danno e la vigilanza sulla applicazione di tali misure.

Il rischio biologico

Tra i rischi, esplicitamente normati dal TU 81/2008, vi è anche il rischio biologico, "applicabile a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici" definiti come "qualsiasi microrganismo (...) che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni" (artt. 266 e 267).

La valutazione del rischio biologico e le conseguenti misure di prevenzione e protezione devono essere approntate dal datore di lavoro anche "nelle attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi" (art.271). In particolare:

"Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati,

le misure protettive e preventive di cui [al Titolo X del TU (misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche ec..)], adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

In tutte le attività per le quali la valutazione [del rischio biologico] evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici." (artt. 271 e 272).

Gli obblighi del datore di lavoro (art.18)

Inoltre è obbligo del datore di lavoro formare ed informare tutti i lavoratori relativamente a tutti i rischi individuati in relazione ai luoghi di lavoro ed alle attività lavorative (art.18) quindi anche in relazione a quelli derivanti da agenti biologici (quali il coronavirus).

Il DVR deve in particolare contenere l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento"

Inoltre il Datore di Lavoro deve:

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante

assenza di rischio;

La gestione delle emergenze

Inoltre con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, il Datore di Lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili

Appalti, subappalti, lavoro autonomo

Per quanto riguarda i servizi dati in appalto (art.26): è obbligo del datore di lavoro della ditta appaltante: fornire al datore di lavoro della ditta appaltatrice o ai lavoratori autonomi che operino nell'appalto o affidamento di servizi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro, appaltanti, appaltatori, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Rischi socio-politici e sanitari

Infine ricordiamo che con risposta all'interpello 11/2016, la Commissione consultiva permanente del Ministero del lavoro ha chiarito che " il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e

concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta."

2. Il ruolo del RLS

L'art. 50 del TU 81/2008 affida al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo e delle prerogative ben precise. In particolare:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuare non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR. I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI.

3. Il ruolo del Medico Competente

- a) Il MC collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi

specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; (art. 25)

4. Diritti e doveri dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. (art.20)

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. (art.41)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. (art. 44)